

## DELIBERA N. 296/21/CONS

### ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”*;

VISTA la nota del 10 settembre 2021 (prot. n. 0360450) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti dell'Università degli Studi di Udine a seguito dell'invio, in data 7 settembre 2021, *“dalla casella di posta istituzionale del magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine ([rettore@uniud.it](mailto:rettore@uniud.it)), con destinatari la casella di posta istituzionale degli Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG ([cr.organi.garanzia@regione.fvg.it](mailto:cr.organi.garanzia@regione.fvg.it))”* di un invito ad un convegno organizzato dalla stessa Università, intitolato *“A 45 anni dal terremoto del Friuli: verso la ricostruzione post-Covid-19”*. In particolare, il Comitato, nel ritenere sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento all'invio del

predetto invito ha proposto *“l’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell’Università degli Studi di Udine”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 9 settembre 2021, con la quale il Rettore dell’Università degli Studi di Udine ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- il convegno pubblicizzato è un evento indifferibile in quanto si svolge nell’anniversario del terremoto del Friuli del 15 settembre 1976;
- il convegno è espressione dell’attività istituzionale dell’Università ed ha natura scientifica e non di propaganda politica;
- il divieto di cui all’art. 9, co. 1 della L. 28/00 va interpretato *“...in stretta correlazione con le finalità e l’ambito applicativo di tale normativa”* in quanto, se così non fosse, si perverrebbe *“all’assurda conseguenza di bloccare l’attività di amministrazioni che, quale l’Università, risultano totalmente estranee ad iniziative politiche”*;
- la convocazione dei comizi elettorali *“non riguarda né la Regione FVG né il Comune di Udine, i soggetti politici invitati non risultano essere candidati ed intervengono o per i saluti istituzionali o in qualità di esperti nella materia oggetto del convegno”*;
- per le ragioni sopra esposte, si ritiene di *“...non aver violato alcun divieto di comunicazione”*;

PRESA VISIONE dell’invito al convegno intitolato *“A 45 anni dal terremoto del Friuli: verso la ricostruzione post-Covid-19”*, allegato alla documentazione istruttoria, che risulta inviato dalla *“casella di posta istituzionale del magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine ([rettore@uniud.it](mailto:rettore@uniud.it))”* e indirizzato alla *“casella di posta istituzionale degli Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG ([cr.organi.garanzia@regione.fvg.it](mailto:cr.organi.garanzia@regione.fvg.it))”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che, in assenza di ulteriori elementi in ordine alle modalità di diffusione e distribuzione dell’invito al Convegno oggetto di contestazione, l’invio dalla *“casella di posta istituzionale del magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine ([rettore@uniud.it](mailto:rettore@uniud.it))”* alla *“casella di posta istituzionale degli Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG ([cr.organi.garanzia@regione.fvg.it](mailto:cr.organi.garanzia@regione.fvg.it))”*, non può considerarsi, di per sé, iniziativa di comunicazione istituzionale vietata;

RITENUTO che, nel caso di specie, la documentazione istruttoria non fornisce elementi utili a documentare le modalità di pubblicizzazione del convegno intitolato *“A 45 anni dal terremoto del Friuli: verso la ricostruzione post-Covid-19”*, precludendo di fatto l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità, sotto il profilo oggettivo, del divieto di comunicazione istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, di non ritenere integrata la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/00;

RITENUTO pertanto di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'Università degli studi di Udine e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba